

Le nuove regole degli stage: schede riassuntive

di Serena Facello e Francesca Fazio

	FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (NON CURRICULARI)	FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (CURRICULARI)
FONTI LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE	<p>- D.L. n. 138 del 2011, convertito in Legge n. 148 del 2011 e Circolare MLPS n. 24 del 2011;</p> <p>- Legge n. 196 del 1997 e D.m. n. 142 del 1998.</p>	<p>- Nota prot. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007;</p> <p>- Regolamenti didattici di scuole e Università</p>
DEFINIZIONE	Tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro	Tirocini inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione e di formazione, che abbiano come finalità affinare il processo di apprendimento e di formazione con modalità c.d. di alternanza
COMPETENZA	<p>1) Regionale (espressa con sentenza C. Cost. n. 50 del 2005), nel rispetto dei livelli di tutela essenziali;</p> <p>2) in assenza di normativa regionale: legge 196 del 1997 e d.m. n. 142 del 1998, nel rispetto dei livelli di tutela essenziali ex. D.L. n. 138 del 2011 (durata, tirocinanti, copertura assicurativa).</p>	<p>Norme regolamentari dell'istituzione formativa che promuove il tirocinio</p> <p>N.B. <u>non</u> si applica il D.L. n.138 del 2011</p>
SOGGETTI PROMOTORI	<p>1) Soggetti in possesso dei requisiti determinati dalle Regioni e in assenza di normativa regionale, i soggetti di cui all'art. 2, del d.m. n.142 del 2011 (oltre ai soggetti di cui al comma 1, la possibilità di farsi promotori di tirocini è estesa, al comma 2, a tutte le istituzioni formative private, purché non aventi scopo di lucro e sulla base di una specifica autorizzazione della regione).</p> <p>2) i soggetti abilitati alla attività di intermediazione ex art. 2, lett. b), del decreto legislativo n. 276 del 2003</p>	<p>1) Università (nell'ambito di lauree, master, dottorati) o istituzioni universitarie che rilascino titoli accademici;</p> <p>2) Istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale;</p> <p>3) centri di formazione professionale in convenzione con Regione o Provincia</p>
SOGGETTI OSPITANTI	Tutti (sia pubblici sia privati, salvo specifici limiti della normativa regionale), nei limiti numerici stabiliti dalla normativa regionale o, in assenza, dall'art. 1, comma 3, del d.m. n. 142 del 1998: a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un	Tutti, nei rispetto dei limiti numerici stabiliti dall'art. 1, comma 3, del d.m. n. 142 del 1998: a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;

	<p>tirocinante;</p> <p>b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;</p> <p>c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.</p>	c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
TIROCINANTI	Neo laureati o neo diplomati (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo)	Studenti e allievi, all'interno del corso di studio, anche se non necessariamente legato all'acquisizione di Crediti Formativi (per esempio per lo svolgimento di una tesi di laurea)
DURATA	Massimo 6 mesi (proroghe comprese)	È stabilita dal promotore nel progetto formativo in funzione degli ordinamenti didattici
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE	Sì, da parte del soggetto ospitante	No
CONTROLLI ISPETTIVI	<p>- In caso di tirocinio non conforme alla normativa: riqualificazione del rapporto con applicazione delle sanzioni amministrative e recupero della contribuzione previdenziale;</p> <p>- diffida accertativa ex d.lgs. n. 124 del 2004 per i crediti retributivi dell'accertato lavoratore.</p>	<p>- In caso di tirocinio non conforme alla normativa: riqualificazione del rapporto con applicazione delle sanzioni amministrative e recupero della contribuzione previdenziale;</p> <p>- diffida accertativa ex d.lgs. n. 124 del 2004 per i crediti retributivi dell'accertato lavoratore.</p>
REGIME TRANSITORIO E QUESTIONI APPLICATIVE	<p>- I tirocini attivati prima del 13 agosto continuano con la vecchia disciplina (cfr. Boll. speciale Adapt, n. 23 del 2011 – Stage: la formazione “non ha prezzo”), salvo le proroghe, rientranti nella nuova disciplina</p> <p>- Le garanzie assicurative, anche in presenza di normativa regionale, rimangono quelle dell'art. 3 d.m. 142 del 1998 (INAIL e R.C.), ciò perché è aspetto concernente i livelli minimi di tutela</p> <p>- Le normative regionali adottate con la precedente regolamentazione rimangono valide; le eventuali disposizioni in contrasto con il d.l. n. 138 vengono corrette automaticamente</p>	Non si applica l'art. 11 del D.L. n. 138 del 2011

	C.D. DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO AL LAVORO	IN FAVORE DI “SOGGETTI SVANTAGGIATI”
FONTI LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE	<p>- Circolare MLPS n. 24 del 2011;</p> <p>- Nota prot. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007;</p> <p>- D.m. n. 142 del 1998.</p>	<p>- Norme speciali;</p> <p>- Risposta ad interpello n. 7 del 2010;</p> <p>- Nota prot. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007</p> <p>- D.m. n. 142 del 1998.</p>
DEFINIZIONE	Tirocini finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo	Tirocini finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo di determinate categorie di soggetti
COMPETENZA	<p>1) Regione;</p> <p>2) In assenza si applica il d.m. n. 142 del</p>	<p>1) Regione;</p> <p>2) In assenza si applica il d.m. n. 142 del</p>

	1998	1998
SOGGETTI PROMOTORI	<p>1) Soggetti previsti dalle Regioni e in assenza quelli di cui all'art. 2 del d.m. n.142 del 2011;</p> <p>2) Soggetti abilitati alla attività di intermediazione ex art. 2, lett. b), del decreto legislativo n. 276 del 2003</p>	<p>1) Soggetti previsti dalle Regioni e in assenza quelli di cui all'art. 2 del d.m. n.142 del 2011 (es. comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione)</p> <p>2) Soggetti abilitati alla attività di intermediazione ex art. 2, lett. b), del decreto legislativo n. 276 del 2003</p>
SOGGETTI OSPITANTI	<p>Tutti (sia pubblici sia privati, salvo specifici limiti della normativa regionale), nei limiti numerici stabiliti dalla normativa regionale o, in assenza, dall'art. 1, comma 3, del d.m. n. 142 del 1998:</p> <p>a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;</p> <p>b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;</p> <p>c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.</p>	<p>Tutti (sia pubblici sia privati, salvo specifici limiti della normativa regionale), nei limiti numerici stabiliti dalla normativa regionale o, in assenza, dall'art. 1, comma 3, del d.m. n. 142 del 1998:</p> <p>a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;</p> <p>b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;</p> <p>c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.</p>
TIROCINANTI	<p>1) Disoccupati: chi abbia perso il posto di lavoro o cessato un'attività autonoma e sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo le modalità definite dalla legge;</p> <p>2) lavoratori in mobilità;</p> <p>3) inoccupati: coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione</p> <p>N.B. sono i centri per l'impiego che registrano tali condizioni</p>	<p>Disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi a misure alternative, immigrati, richiedenti asilo, altri promossi da Ministero, Regioni e Province</p>
DURATA	<p>Prevista dalla Regioni, in assenza si applica il limite del d.m. n. 142 del 1998, di massimo 6 mesi</p>	<p>Prevista dalla Regioni, in assenza si applica il limite del d.m. n. 142 del 1998 o delle legge speciali che li prevedono (es. 24 per portatori di handicap; 12 per gli altri soggetti svantaggiati ex comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381)</p>
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE	Sì	Sì
QUESTIONI APPLICATIVE	Non si applica l'art. 11 del D.L. n. 138 del 2011	Non si applica l'art. 11 del D.L. n. 138 del 2011

Serena Facello

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro
Adapt – CQIA

Università degli Studi di Bergamo

Francesca Fazio
Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
Adapt – CQIA
Università degli Studi di Bergamo